

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Giuseppe Dragone

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoporti un quesito](#)]

4 gennaio 2000, Italia Oggi

Fallimento più snello

La riforma semplifica le procedure

La tanto attesa, e da più parti auspicata, riforma della normativa fallimentare si avvia ad attuazione mediante l'ormai diffuso strumento del decreto delegato.

In proposito una prima doverosa osservazione sorge in merito alla opportunità procedurale di introdurre una nuova normativa attraverso il ricorso alla delegazione legislativa. Di regola, la delegazione del parlamento dovrebbe essere ispirata, secondo costituzione, a finalità di armonizzazione di norme già in vigore, trattate a più riprese da una pluralità di disposizioni legislative, e non di introduzione di norme totalmente nuove.

Il rischio, poi, che il lavoro degli esperti, incaricati della predisposizione dello schema della delega, sia successivamente vanificato da una revoca esplicita del parlamento risulta quantomeno prevedibile.

Per il momento, trattandosi pur sempre di un significativo svecchiamento della normativa fallimentare, il contenuto della legge delega, ispirandosi alle esigenze di conservazione dell'impresa, e dei livelli occupazionali, non può che trovare un commento positivo da parte degli addetti ai lavori, e ciò in considerazione che l'evidenza del termine "risanamento" si ritrae sia nella prima parte della bozza, dedicata alla "fase di crisi", sia nella fase autonoma "di insolvenza".

In effetti, con esclusione del solo caso di conversione della procedura di crisi in quella di insolvenza, le funzioni del tribunale e degli organi delle nuove procedure sono finalizzate ad esperire il programma di "risanamento", su proposta del debitore medesimo o di altri terzi.

Specie nel "periodo di osservazione", indicato all'atto dell'apertura della procedura d'insolvenza, l'attività del curatore dovrebbe indirizzarsi alla relazione preliminare per l'avvio del risanamento o per l'immediata liquidazione del patrimonio del debitore insolvente. Sul punto, appare interessante il ricorso ad "assunzione di informazioni facilitate", senza che, per ora, sia indicato uno sviluppo degli attuali poteri del curatore a beneficio delle economie e delle tempistiche procedurali.

Un ulteriore effetto positivo della riforma, se puntualmente mutuato dal decreto delegato, si rileva nella precisazione dei limiti temporali di due anni entro cui avrà esecuzione il programma di risanamento dell'impresa.

Quanto agli effetti per il fallito, nella veste rinnovata di "debitore insolvente", le limitazioni della capacità personale dovrebbero essere finalizzate all'utilità per la procedura. Basti pensare quante volte si è discusso dell'inutile limitazione del diritto di voto.

L'avvio della riforma, così nobilmente ispirata, peraltro non comporterà benefici nei casi, più ricorrenti, di insolvenza manifesta dove, in assenza di prospettive, venendo meno le finalità di conservazione, la sorte del

patrimonio sarà esclusivamente liquidatoria.